

Circolare n.1/2021

## SINTESI

**Esportatore  
registrato: avvio al  
Portale  
dell'Operatore per il  
REX dal 25 gennaio  
2021**

Vi informiamo che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, con Circolare n. 4/2021 – prot. 20588/RU del 20 Gennaio 2021, rende noto che, nell'ottica del processo di adeguamento dei sistemi informatici ai principi del CDU, a decorrere dal 25 Gennaio 2021 si avvierà la fase transitoria nella quale sarà possibile presentare la richiesta di registrazione alla banca dati REX in formato elettronico tramite il Portale dell'Operatore per il REX.

Come noto, alcuni accordi di libero scambio dell'Unione europea, tra cui quelli con Canada, Vietnam e Regno Unito, non prevedono più il certificato EUR.1 e/o lo status di esportatore autorizzato ma esclusivamente lo status di **esportatore registrato (registrazione al sistema REX)**.

Per poter attestare l'origine preferenziale dei prodotti di valore superiore a € 6.000 esportati verso i Paesi per i quali è prevista la registrazione al sistema REX, attualmente gli operatori inviano l'istanza – sul modello di cui all'allegato 22-06 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (e successive modifiche e integrazioni) all'Ufficio delle Dogane competente e tale Ufficio rilascia il numero di registrazione.

I Servizi Tecnici della Commissione europea, coerentemente con l'obiettivo di una dogana paperless, hanno sviluppato il **Portale dell'Operatore per il REX, mediante il quale le richieste di registrazione al sistema REX potranno essere presentate in via elettronica a partire dal 25 gennaio p.v.** È opportuno specificare che il suddetto portale dovrà essere utilizzato dagli operatori anche per la presentazione di eventuali successive richieste di modifica della registrazione.

In una prima fase, che dovrebbe terminare per metà 2021 e il cui termine verrà fissato con precisione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con successivo provvedimento, gli operatori potranno scegliere se presentare domanda tramite istanza cartacea o tramite Portale REX.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla [Circolare 4/2021](#) dell'ADM.

 [Allegato: Circolare n. 4/2021 ADM – Sistema degli esportatori registrati \(REX\): avvio del portale](#)

## SINTESI

**Determinazione  
Direttoriale prot.  
23641 ADM –  
Rilascio certificati  
EUR1, EUR-MED e  
A.TR.**

Il 21 gennaio scorso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato Determinazione Direttoriale prot. 23641/RU relativa alla "nuova" procedura rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR.

L'ADM ha introdotto, a beneficio degli esportatori unionali e dell'Amministrazione, una procedura digitalizzata da utilizzare per la richiesta dei suddetti certificati al momento dell'esportazione delle merci a cui essi si riferiscono.

È opportuno specificare che è esclusa dall'agevolazione la richiesta di emissione dei certificati a posteriori.

In accordo con quanto previsto dalla Determinazione Direttoriale, per richiedere l'emissione del certificato di circolazione di interesse, l'esportatore o il suo rappresentante doganale deve indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale uno dei seguenti codici:

- 26YY per l'EUR.1
- 27YY per l'A.TR.
- 28YY per l'EUR-MED

Il sistema informativo dell'ADM, dopo aver effettuato i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione, genera il certificato e lo registra in un apposito archivio dell'Agenzia.

Tale certificato sarà a disposizione dell'operatore o suo rappresentante, che potrà stamparlo in azienda sui modelli o formulari riportati negli accordi.

Una volta stampato, il Certificato dovrà essere presentato all'Ufficio delle Dogane di esportazione per l'apposizione del timbro e della firma del funzionario preposto.

Si ricorda che, fino al 30 aprile p.v., sarà ancora possibile usufruire della procedura di previdimazione dei certificati di circolazione.

 [Allegato: Determinazione Direttoriale prot. 23641 ADM – Rilascio certificati EUR1, EUR-MED e A.TR.](#)